

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2954**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2004**

—————

Provvidenze in favore dei deportati e perseguitati politici nei  
territori dell’ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della II Guerra mondiale molti italiani residenti nei territori ceduti all'allora Jugoslavia (Istria, territorio di Fiume e Dalmazia) subirono, da parte delle autorità jugoslave, persecuzioni e deportazioni per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana. Mentre gli attuali governi delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno già provveduto a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, ad estendere le disposizioni per la concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia. Con il presente disegno di legge si intende equiparare i citati soggetti agli ex deportati e perseguitati politici allo scopo di riconoscere loro i seguenti benefici:

a) assegno vitalizio di benemeranza pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale;

b) copertura previdenziale dei periodi di persecuzione o di deportazione;

c) esenzione totale dai *ticket* sanitari;

d) reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemeranza.

Similmente a quanto previsto per gli *ex* deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappresentanti dei vari Ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani, dalmati e istriani maggiormente rappresentative. Infine si è ritenuto doveroso assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare prestati da alcune centinaia di connazionali in Jugoslavia.

Si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge così da soddisfare, a sessant'anni dalla fine della II Guerra mondiale, le legittime aspirazioni di concittadini perseguitati dal regime che ha governato per decenni l'*ex* Jugoslavia, evidenziandosi che per varie ragioni, non ultime di carattere strettamente anagrafico, il provvedimento in questione riguarda solo poche centinaia di persone.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. In conformità alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, per «persecuzione» si intende la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e di condanna da parte di tribunali jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica nonché atti di violenza o sevizie subiti da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

## Art. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di cia-

scuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

b) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni:

- 1) Associazione delle comunità istriane;
- 2) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;
- 3) Unione degli istriani.

2. La commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. La commissione può disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini dell'esame e del riesame delle domande presentate ai sensi del comma 1. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno della propria richiesta e, qualora tali attestati non esistano o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. L'interessato può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge possono essere presentate senza alcun limite di tempo.

### Art. 3.

1. Ai profughi che sono stati obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, calcolato in base al numero degli aventi diritto, è quantificato in 1 milione di euro. Ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





